

DELIBERAZIONE  <b>N. 150</b>  SEDUTA DEL  <b>29/12/2011</b>	OGGETTO  <b>TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>
---	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:

- nel territorio del Comune di Montese il servizio idrico integrato è gestito direttamente dallo scrivente Comune;
- è in via di definizione la titolarità della gestione del servizio idrico integrato;
- le tariffe per il servizio idrico integrato non sono state aggiornate dal 2003;
- in questi anni i costi per la gestione del servizio (energia elettrica per i pompaggi, fornitura di servizi di manutenzione, acquisto di materiale) sono evidentemente aumentati a causa delle dinamiche inflattive, e che si rende indispensabile un adeguamento tariffario che consenta di fronteggiare gli incrementi dei costi;
- l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Modena – ATO 4, competente per la determinazione della tariffa applicabile ha definito le tariffe applicabili dai gestori individuati, tra i quali però non compare il Comune di Montese;

Rilevato come non sia mai stata resa operativa un'opzione da parte della stessa ATO 4 per l'affidamento a un diverso gestore;

Ritenuto che, a prescindere dalla posizione assunta da ATO 4, sino a che il Comune di Montese mantiene de facto la gestione del servizio idrico integrato, è pur sempre necessario il mantenimento di uno standard di servizio minimo;

Rilevato come, nelle more della definizione dell'assegnazione della gestione del servizio, l'ineludibile pronunciamento da parte della competente ATO 4 di Modena non sia ad oggi stato rilasciato;

Richiamato come, a causa delle intervenute modifiche normative l'ATO provinciale sia prossima allo scioglimento

Preso atto del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 riguardante, tra una serie di temi, anche il quadro delle regole relative alla gestione dei servizi pubblici locali e in particolare:

- la proposta di abrogazione dell'intera disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23-bis del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112 riguardante l'affidamento del servizio idrico integrato, della gestione dei rifiuti, del trasporto pubblico locale ad esclusione del trasporto ferroviario regionale e dei servizi pubblici locali "minori";

- la proposta di abrogazione del criterio dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato contenuto nell'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente<sup>1</sup>;

Dato atto che in seguito al referendum entrambe le norme citate sono state abrogate;

Richiamato come il Consiglio di Stato abbia recentemente sottolineato l'importanza di distinguere tra l'affidamento diretto, che presuppone la scelta di attribuire la gestione a un soggetto diverso dall'amministrazione interessata, "il che non può accadere se non con gara a evidenza pubblica", e la gestione diretta del servizio da parte dell'amministrazione pubblica concludendo in particolare che l'articolo 23-bis non precludeva agli enti locali la gestione diretta del servizio, in particolare quando le ridotte dimensioni dell'attività interessata rendono inefficiente il ricorso al mercato<sup>2</sup>;

Richiamato che per la specifica situazione del Comune di Montese non è mai esistita una precisa normativa attuabile se non quella rinvenibile in campo europeo con particolare riguardo al principio della full cost recovery, in base al quale la tariffa deve tendere alla copertura dei costi, incluso il costo degli investimenti come anche disposto dall'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente, che recepisce l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Con l'abrogazione del riferimento all'adeguatezza del capitale investito, il testo dell'articolo 154, comma 1 resta il seguente: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"

Dato atto che la gestione del servizio idrico integrato ha fatto rilevare per l'anno 2011 un bilancio dal quale risulta con evidenza una copertura abbondantemente inferiore al 100% che ad ogni buon fine si allega nell'allegato 1;

Ritenuto congruo contemperare le esigenze di legittimità dell'applicazione tariffaria con la necessità di perseguire la maggior copertura economica del servizio idrico integrato;

---

<sup>1</sup> Richiamato come l'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente fosse stato adottato in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che, nella definizione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, richiedeva agli Stati membri di adottare politiche tariffarie che incentivassero gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente contribuendo in tal modo agli obiettivi ambientali; a questo fine, il metodo di fissazione delle tariffe doveva essere orientato al principio del pieno recupero dei costi (full cost recovery), inclusi i costi ambientali e delle risorse: in tal senso in base alla versione dell'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente in vigore prima del referendum, "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

<sup>2</sup> Consiglio di Stato, sentenza n. 5184 del 26 gennaio 2011. La pronuncia riguarda la legittimità della gestione diretta dell'illuminazione votiva all'interno dei cimiteri comunali. Secondo il Consiglio di Stato, "appartiene, in realtà, alla dimensione dell'inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell'illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l'impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l'esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica"

Rilevato come, dall'evoluzione tariffaria prevista da ATO per l'ambito Hera 2, sia stato previsto per il periodo 2004/2011 un incremento medio percentuale complessivo superiore al 20% della tariffa come evidenziato dal prospetto dell'evoluzione tariffaria per il territorio del sottoambito del Comune di Montese allegata al numero 2 contro l'incremento pari a zero prospettato dal Comune di Montese dal 2003 in poi;

Ritenuto come non lesivo degli interessi dei consumatori appartenenti alle diverse categorie:

- l'adozione progressiva della tariffa deliberata dall'autorità d'ambito per il territorio del Comune di Montese del Consiglio di Amministrazione di ATO Modena;
- l'adeguamento tariffario contenuto entro i limiti dell'incremento % deliberato da ATO Modena;

Richiamato quanto deliberato dalla GM con precedente delibere 32 del 26/03/2010, 28 del 18/12/2010 e 15 del 17/02/2011 con la quale si prevedeva di adottare progressivamente le tariffe deliberate dall'autorità d'ambito per il territorio del Comune di Montese seguendo il seguente schema applicativo:

1. 1° fase – adozione della tariffa di fognatura e depurazione – ambito HERA 2;
2. 2° fase – adozione delle quote fisse – introduzione nella fatturazione relativa al periodo 2009/2010 della quota fisse;
3. 3° fase – adozione delle tariffe per la fornitura dell'acqua;

Valutato pertanto come corretto procedere, adottando una struttura di classi di utenti e di consumi il più possibile conforme a quella deliberata da ATO, applicare alle tariffe del Comune di Montese un adeguamento in misura tendenzialmente non superiore alla somma degli incrementi misurati per il territorio del Comune di Montese del Consiglio di Amministrazione di ATO Modena nel periodo 2004/2010 pari al 14,66%;

Ritenuto in ogni caso, alla luce dei risultati delle consultazioni referendarie di giugno 2011 l'adozione come criterio guida del full cost recovery da realizzare con l'applicazione delle tariffe indicate nell'allegato 3;

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge 27 dicembre 2006 n.296;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici

Sentito il Segretario Comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere articolato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, come conservato in atti;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1. Di adottare dalla fatturazione pendente relativa al periodo agosto 2010 – luglio 2011 in poi le tariffe per la fornitura dell'acqua come riepilogate integralmente nell'allegato 3 alla presente delibera.
2. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

..omississ.

**ALLEGATO 3 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA APPLICARE PER LA  
FATTURAZIONE DEI CONSUMI 2010/2011**

	Uso domestico residenti	Comune di Montese
0 - 96 mc		€ 0,81214
97 - 156 mc		€ 0,97729
oltre 156 mc		€ 1,96819
	Uso domestico non residenti	Comune di Montese
0 - 96 mc		€ 0,81214
97 - 156 mc		€ 0,97729
oltre 156 mc		€ 1,96819
	Consumo per usi diversi (eccettuato i casi di cui a seguire)	Comune di Montese
Tutto il consumo		€ 0,97729
	Consumo per uso zootecnico	Comune di Montese
Tutto il consumo		€ 0,48864
	Consumo per uso agricolo	Comune di Montese
Tutto il consumo		€ 0,48864
	Tariffe fognature e depurazione	Comune di Montese
Tariffa fognatura		€ 0,1523
Tariffa depurazione		€ 0,3974
	<b><u>Quote fisse</u></b>	
Uso domestico residenti		€ 6,32640
Uso domestico non residenti		€ 25,30560
Uso non domestico / Uso zootecnico / Usi diversi		€ 25,30560
Quota minima di consumo per il periodo		36 mc